

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022

287^a Seduta

Presidenza del Presidente

[OSTELLARI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina e il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(2595\)](#) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) illustra il provvedimento in titolo, approvato dalla Camera dei deputati: esso contiene una delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare e introduce nuove norme, immediatamente precettive, in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

Il Capo I (articoli da 1 a 6) prevede una "delega al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura". In particolare, l'articolo 1 prevede la delega e le procedure per il suo esercizio (da realizzare entro un anno dall'entrata in vigore della legge) e definisce l'oggetto dell'intervento: la delega mira alla riforma dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, alla revisione del numero degli incarichi semidirettivi, alla revisione dei criteri di accesso alle funzioni di legittimità, del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti e al riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

L'articolo 2 presenta un triplice contenuto. Il comma 1 detta principi e criteri direttivi per la revisione, secondo principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, dei criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi. Il disegno di legge detta principi per lo svolgimento delle procedure comparative per l'attribuzione degli incarichi (dalla pubblicità delle stesse, al divieto per ciascun magistrato di presentare contemporaneamente più di due domande, all'ordine di definizione dei procedimenti, alle audizioni dei candidati) e interviene sulla valutazione delle attitudini e del merito dei candidati. In particolare, il legislatore delegato dovrà tenere conto delle specifiche competenze richieste per l'incarico al quale il candidato aspira, considerando le esperienze fatte in posizione di fuori ruolo solo se idonee a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni direttive e semidirettive. In caso di parità di valutazione degli indicatori del merito e delle attitudini, subentrano due criteri residuali: anzitutto il criterio del genere meno rappresentato (se a livello nazionale e distrettuale emerge nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi, una significativa sproporzione tra i generi) e, infine, il criterio dell'anzianità. Ulteriori principi sono dettati per la conferma dei magistrati che già svolgono le funzioni direttive e semidirettive e, infine, il Governo è delegato a ridurre il numero degli incarichi semidirettivi.

Il comma 2 detta principi e criteri direttivi per la riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudiziari, disciplinando la documentazione che il presidente della Corte d'appello dovrà allegare al progetto inviato al Consiglio superiore della magistratura e semplificando le successive fasi di approvazione. Il comma 3 individua principi

e criteri direttivi per la revisione dei criteri di accesso alle funzioni di consigliere di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Il provvedimento, in primo luogo, consente l'accesso alle funzioni di legittimità dopo 10 anni di esercizio effettivo delle funzioni di merito (in luogo degli attuali 16). Inoltre, detta criteri per la valutazione delle specifiche attitudini e del merito richiesto per l'accesso a queste funzioni e specifica i parametri dei quali dovrà tenere conto la Commissione tecnica chiamata a valutare la capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati che aspirano alle funzioni di legittimità.

L'articolo 3 attiene alla valutazione di professionalità dei magistrati e contiene principi e criteri direttivi in merito: al funzionamento dei consigli giudiziari, nei quali è esteso il ruolo dei componenti laici ed è soprattutto consentito agli avvocati di esprimere un voto unitario sul magistrato in verifica (si ricorda che sul punto è pendente un *referendum* abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 59 del 2022); ai criteri di valutazione della professionalità, tra i quali sono inseriti il rispetto dei programmi annuali di gestione dei procedimenti e l'esito degli affari nelle successive fasi del giudizio; alla semplificazione della procedura di valutazione in caso di esito positivo della stessa; al rapporto tra procedimento disciplinare e valutazione di professionalità, stabilendo che i fatti accertati in via definitiva in sede disciplinare debbano comunque essere oggetto di valutazione ai fini della progressione della carriera; all'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, da tenere in considerazione oltre che in sede di verifica della professionalità anche in sede di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi; agli effetti sulla progressione economica e sull'attribuzione delle funzioni di reiterati giudizi non positivi.

L'articolo 4 interviene sulla disciplina dell'accesso in magistratura, dettando principi e criteri direttivi volti ad abbandonare l'attuale modello del concorso di secondo grado, così da ridurre i tempi che intercorrono tra la laurea dell'aspirante magistrato e la sua immissione in ruolo. Il Governo è altresì delegato: a consentire lo svolgimento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari anche ai laureandi in giurisprudenza; a prevedere che la Scuola superiore della magistratura organizzi corsi di preparazione al concorso destinati a coloro che abbiano svolto il predetto tirocinio formativo oltre che a coloro che abbiano prestato la propria attività nell'ambito dell'ufficio del processo, in attuazione dell'investimento previsto dal PNRR; a riformare tanto le prove scritte (tre, volte a verificare le capacità di inquadramento teorico sistematico del candidato) quanto quelle orali, nell'ottica di una riduzione delle materie.

L'articolo 5 detta principi e criteri direttivi per il riordino della disciplina del fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili. In particolare, il legislatore delegato dovrà individuare tra i vari incarichi extragiudiziari, quelli che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e quelli che possono invece essere svolti ponendosi in aspettativa, e dovrà dettare una regolamentazione specifica per gli incarichi da svolgere a livello internazionale. La riforma dovrà essere volta a un complessivo ridimensionamento dell'istituto del collocamento fuori dal ruolo organico, riducendo il numero dei magistrati che possono accedervi e contenendo tanto la durata del periodo quanto la tipologia degli incarichi che i magistrati potranno assumere. In particolare, il Governo dovrà: prevedere che il magistrato possa essere collocato fuori ruolo solo dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 10 anni (inoltre, rientrando dopo 5 anni di fuori ruolo, il magistrato non potrà essere nuovamente collocato fuori ruolo se non dopo aver svolto le funzioni giudiziarie per almeno 3 anni: complessivamente, il magistrato non potrà restare fuori ruolo per più di 7 anni, prolungati a 10 per specifici incarichi presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali); consentire il collocamento fuori ruolo solo quando per l'incarico che il magistrato intende assumere risulti necessario lo specifico grado di preparazione, competenza ed esperienza del magistrato, e l'incarico stesso corrisponda a un interesse dell'amministrazione, dovendo valutare l'organo di autogoverno le possibili ricadute dell'incarico sull'imparzialità e l'indipendenza del magistrato. Inoltre, a valorizzazione dell'interesse dell'amministrazione di provenienza, il fuori ruolo non potrà essere autorizzato se il magistrato esercita le proprie funzioni in una sede che presenta una rilevante copertura di organico. L'articolo 6 chiude il Capo I del disegno di legge, relativo alla riforma di specifici profili ordinamentali della magistratura, delegando il Governo a provvedere anche al coordinamento delle disposizioni vigenti con quelle introdotte in sede di riforma.

Il Capo II del disegno di legge (articoli da 7 a 14) novella alcune disposizioni dell'ordinamento giudiziario. Diversamente dal Capo I, quindi, su alcuni specifici argomenti il disegno di legge

non procede con una delega al Governo, ma modifica direttamente le norme in vigore. In particolare, l'articolo 7 riscrive l'articolo 115 del regio decreto n. 12 del 1941, relativo ai magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione. Il nuovo articolo 115, nel confermare l'attuale pianta organica dell'ufficio, che prevede 67 magistrati, interviene sui requisiti che devono possedere i magistrati chiamati a comporlo richiedendo che essi: abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità; abbiano non meno di 8 anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado; abbiano una capacità scientifica e di analisi delle norme valutata dalla Commissione tecnica del Consiglio superiore della magistratura competente per la valutazione ai fini dell'attribuzione delle funzioni di legittimità. La riforma sopprime la disposizione che attualmente consente al Primo Presidente della Cassazione di destinare, anno per anno, fino a trenta magistrati dell'ufficio del massimario alle sezioni della Corte con compiti di assistente di studio. La metà dei componenti dell'ufficio potranno infatti essere destinati dal Primo Presidente alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità. La riforma sul punto modifica la disciplina vigente, che già attualmente consente lo svolgimento di tali funzioni da parte dei componenti dell'ufficio del massimario, prevedendo: che possano essere applicati "la metà dei magistrati addetti all'ufficio"; che tale applicazione non sia più "temporanea", per un periodo non superiore a 3 anni e non rinnovabile; che possano essere applicati soltanto i magistrati che abbiano conseguito la quarta valutazione di professionalità (attualmente è sufficiente la terza).

L'articolo 8 introduce ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario in materia di organizzazione degli uffici di giurisdizione, di incompatibilità di sede per ragioni di parentela o coniugio e di tramutamenti ad altra sede o ufficio. Più nel dettaglio, la disposizione: interviene sull'articolo 7-*bis* del regio decreto n. 12 del 1941 prevedendo che le tabelle degli uffici giudicanti siano adottate per un quadriennio (attualmente sono, invece, triennali); aggiunge un ulteriore comma all'articolo 7-*ter* del regio decreto n. 12 del 1941, prevedendo che il dirigente dell'ufficio debba verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca obiettivi di funzionalità e di efficienza dell'ufficio e assicuri costantemente l'equità tra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei colleghi; modifica la disciplina delle incompatibilità di sede dei magistrati per ragioni di parentela o coniugio di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario; modifica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, in materia di tramutamento ad altra sede o ufficio, dettando una disciplina speciale relativa ai trasferimenti dei magistrati che esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione, per i quali viene subordinato il trasferimento ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza triennale (anziché quadriennale).

L'articolo 9 interviene sul regio decreto legislativo n. 511 del 1946 (*Legge sulle guarentigie della magistratura*), ampliando i casi di collocamento in aspettativa dei magistrati, attraverso l'inserimento dell'ipotesi in cui al magistrato sia stato già accertato uno stato di infermità incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, malgrado non sia ancora concluso il procedimento volto alla verifica della natura permanente dell'infermità ai fini della dispensa dal servizio.

L'articolo 10 modifica il decreto legislativo n. 26 del 2006, relativo alle funzioni della Scuola superiore della magistratura. Attraverso alcune novelle all'articolo 26-*bis* del decreto legislativo, in tema di corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi, è esteso il campo d'applicazione della disposizione, riferendola anche al conferimento degli incarichi semidirettivi e dettagliando le caratteristiche dei corsi di formazione, che dovranno avere una durata non inferiore a 3 settimane e prevedere una prova finale.

L'articolo 11 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2006, in materia di illeciti disciplinari dei magistrati. Sono, in particolare, oggetto di intervento: gli illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, il cui elenco viene integrato con nuove condotte tra le quali, in particolare, il mancato rispetto delle nuove misure relative alla funzionalità degli uffici e allo smaltimento dell'arretrato: la condotta dell'omessa collaborazione del magistrato all'attuazione di tali misure costituisce illecito disciplinare punito con una sanzione non inferiore alla censura; la violazione reiterata dell'obbligo di adozione - da parte dei capi degli uffici giudiziari - delle suddette misure costituisce specifico illecito per gli stessi dirigenti, punito con la temporanea incapacità di esercitare le funzioni direttive o semidirettive (tra i nuovi illeciti disciplinari sono inoltre inserite le condotte relative alla violazione dei divieti concernenti i rapporti tra organi requirenti ed organi di informazione nonché l'aver indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in

assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave ed inescusabile, elementi rilevanti); gli illeciti commessi fuori dell'esercizio delle funzioni (anche in questo caso l'elenco viene integrato con nuove fattispecie, tra le quali il condizionamento indebito dell'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri).

L'articolo introduce inoltre, nel predetto decreto legislativo, due nuovi istituti: l'estinzione dell'illecito per il magistrato cui sia stata addebitata la condotta di "reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni", a condizione che lo stesso rispetti il piano di smaltimento dell'arretrato adottato dal capo dell'ufficio; la riabilitazione. Quest'ultima è operante quando siano state comminate le sanzioni disciplinari dell'ammonizione e della censura e: siano trascorsi, rispettivamente, almeno 3 o 5 anni dall'irrevocabilità dell'accertamento disciplinare; il magistrato abbia conseguito una successiva positiva valutazione di professionalità ovvero, se gli sia già stata attribuita la settima valutazione, sia positivamente valutato il suo successivo percorso professionale.

L'articolo 12 modifica il decreto legislativo n. 160 del 2006. Sulle disposizioni in materia di indizione del concorso in magistratura, si prevede che il Ministero debba ogni anno determinare il numero di posti che si renderanno vacanti nel successivo quadriennio e conseguentemente bandire il concorso annuale (entro il mese di settembre). Sul passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, la regola generale è che tale passaggio possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro 9 anni dalla prima assegnazione delle funzioni. Trascorso tale periodo, è ancora consentito, per una sola volta: il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, purché l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali; il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro, in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, purché il magistrato non si trovi, neanche in qualità di sostituto, a svolgere funzioni giudicanti penali o miste. Disposizioni specifiche sono dettate quando il passaggio di funzioni avviene mediante conferimento delle funzioni di legittimità (resta fermo che al magistrato che svolge funzioni requirenti possono essere conferite le funzioni di consigliere di cassazione e di presidente di sezione della cassazione solo se non si tratta di funzioni giudicanti penali). Si ricorda che sul tema del passaggio tra le funzioni è pendente un *referendum* abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 58 del 2022.

Sui limiti di età per il conferimento di funzioni direttive, il disegno di legge prevede che - anche per l'assunzione delle funzioni direttive di legittimità e delle funzioni direttive superiori di legittimità - sia necessario che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, gli aspiranti assicurino almeno 4 anni di servizio prima della pensione. Per l'assunzione delle funzioni direttive apicali di legittimità (primo presidente della Cassazione e procuratore generale presso la Cassazione) gli aspiranti dovranno assicurare almeno due anni di servizio prima della pensione.

L'articolo 13 modifica l'articolo 1 del decreto legislativo n. 106 del 2006, in tema di attribuzioni del Procuratore della Repubblica, per definire i contenuti necessari del progetto organizzativo della Procura e l'iter per la sua adozione. Sostituendo i commi 6 e 7 dell'articolo 1, il provvedimento prevede che il progetto debba necessariamente contenere, anzitutto, le misure organizzative dell'ufficio e i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale. Questi ultimi dovranno essere elaborati sulla base dei criteri generali espressi con legge dal Parlamento, e dovranno consentire di individuare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenuto conto del contesto territoriale e criminale, del carico complessivo degli affari da trattare e delle risorse a disposizione dell'ufficio. Dovranno altresì essere previsti: i compiti di coordinamento e direzione dei procuratori aggiunti e i criteri per designare il procuratore vicario; i criteri di assegnazione e di revoca dell'assegnazione dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali l'assegnazione possa essere automatica; i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità di risorse umane sia tale da non consentire la costituzione.

Quanto al procedimento, la riforma prevede che il Progetto abbia una durata di 4 anni. Esso è adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell'ufficio giudicante corrispondente e il Presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, ed è approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n.

195. Decorso il quadriennio, l'efficacia del progetto è prorogata fino a che non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per sopravvenute esigenze dell'ufficio.

L'articolo 14 apporta una serie di modifiche all'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, recante disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie. In particolare, il disegno di legge specifica che nel programma annuale che deve redigere il capo dell'ufficio giudiziario dovranno essere indicati, per ciascuna sezione o, in assenza, per ciascun magistrato, dei risultati attesi, e si dovrà dare altresì conto del conseguimento degli obiettivi prefissati l'anno precedente. La disposizione, inoltre, prevede puntuali obblighi per i capi degli uffici per assicurare la funzionalità degli uffici stessi e lo smaltimento degli eventuali procedimenti arretrati. In particolare, inserendo nell'articolo 37 tre nuovi commi il disegno di legge: impone ai capi degli uffici giudiziari, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, di accertare le cause degli stessi e di adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di piani mirati di smaltimento, che possono anche prevedere, se necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro; impone un analogo onere di controllo e di intervento al capo dell'ufficio, il quale, al verificarsi di un aumento delle pendenze dell'ufficio o di una sezione in misura superiore al 10 per cento rispetto all'anno precedente, o comunque in presenza di andamenti anomali, deve accertarne le cause e adottare ogni intervento idoneo a consentire l'eliminazione delle eventuali carenze organizzative che hanno determinato quell'aumento; prevede che i presidenti di sezione, in caso di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati della sezione o di un rilevante aumento delle pendenze della sezione, abbiano l'obbligo di segnalare i fatti al capo dell'ufficio. La segnalazione dei ritardi può essere effettuata anche dai difensori delle parti.

Il Capo III del disegno di legge, composto dagli articoli da 15 a 20, interviene con disposizioni puntuali - e immediatamente precettive - sulla disciplina dello *status* dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, con particolare riferimento alla loro eleggibilità, all'assunzione di incarichi di governo e al loro ricollocamento al termine del mandato.

In particolare, l'articolo 15 detta disposizioni in materia di eleggibilità dei magistrati realizzando una più accentuata separazione tra politica e magistratura. Il disegno di legge, infatti (comma 1): esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla regione nella quale è inclusa la circoscrizione elettorale; esclude l'eleggibilità a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore comunale, dei magistrati che prestano servizio, o l'hanno prestato nei 3 anni precedenti la candidatura, in uffici giudiziari aventi giurisdizione, anche parziale, sulla provincia in cui è compreso il comune o sulle province limitrofe.

Il provvedimento, inoltre, specifica che l'ineleggibilità non opera per i magistrati che da almeno 3 anni prestino servizio presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale nazionale; per coloro che svolgono tale servizio da meno di 3 anni si deve valutare, ai fini dell'ineleggibilità, la sede presso la quale hanno svolto le precedenti funzioni (comma 2). La disciplina dell'ineleggibilità si applica anche ai magistrati in posizione di fuori ruolo, avendo anche in questo caso riguardo alla sede in cui hanno prestato servizio in precedenza (comma 3). La riforma richiede in ogni caso al magistrato che intenda candidarsi di trovarsi al momento dell'accettazione della candidatura in aspettativa senza assegni (comma 4). Infine, il comma 5 esclude l'eleggibilità a parlamentare nazionale ed europeo, a consigliere regionale o presidente di regione (o di provincia autonoma), a sindaco o consigliere comunale, nonché l'assunzione dell'incarico di assessore e di sottosegretario regionale e di assessore comunale, al magistrato che alla data di indizione delle elezioni sia componente del Consiglio superiore della magistratura, o lo sia stato nei 2 anni precedenti. Sulla menzione della carica di sottosegretario regionale, esprime l'auspicio che la Prima Commissione permanente si soffermi, nell'ambito dell'espressione del parere di competenza.

L'articolo 16 prescrive che i magistrati - ordinari, amministrativi, contabili e militari - non possano assumere l'incarico di componente del Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, vicepresidente del Consiglio dei ministri, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato), o di sottosegretario o assessore regionale, o di assessore comunale, se non siano collocati in aspettativa senza assegni all'atto dell'assunzione dell'incarico.

L'articolo 17 stabilisce che durante il mandato elettivo – tanto nazionale quanto locale – e durante lo svolgimento di incarichi di governo – tanto nazionali quanto locali – il magistrato deve obbligatoriamente trovarsi in aspettativa, in posizione di fuori ruolo. Quanto al trattamento economico, il disegno di legge prevede che il magistrato possa scegliere tra la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura, senza possibile cumulo con altra indennità, e la corresponsione della sola indennità di carica, salvo, in entrambi i casi, il rispetto dei limiti di reddito attualmente previsti per i componenti del Governo. La possibilità di optare per la conservazione del trattamento economico in godimento in magistratura è peraltro esclusa per i magistrati che assumono una delle cariche previste dall'articolo 81 del TU enti locali (sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, membri delle giunte di comuni e province).

L'articolo 18 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che si siano candidati alle elezioni europee, politiche, regionali o amministrative, senza essere stati eletti, prevedendo che essi non possano, per i successivi 3 anni, essere ricollocati in ruolo: con assegnazione ad un ufficio avente competenza, anche parziale, sul territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui sono stati candidati; con assegnazione ad un ufficio situato in una regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura; con assegnazione delle funzioni di giudice per le indagini preliminari o dell'udienza preliminare o delle funzioni di pubblico ministero; con assunzione di incarichi direttivi o semidirettivi. Per quanto riguarda i magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, spetterà agli organi di autogoverno individuare attività non giurisdizionali alle quali destinare tali magistrati per i 3 anni successivi alla candidatura.

L'articolo 19 disciplina il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che abbiano svolto il mandato elettorale al Parlamento europeo o al Parlamento nazionale ovvero abbiano ricoperto la carica di componente del Governo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, a prescindere dalla durata del mandato o dell'incarico. Il disegno di legge prevede che, alla cessazione del mandato o dell'incarico, i magistrati possano essere: collocati fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza (per i magistrati ordinari e militari) o la Presidenza del Consiglio (per i magistrati amministrativi e contabili) o l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni, con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza; ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requiranti (previsione analoga a quella inserita nell'articolo 15). La nuova disciplina è destinata a trovare applicazione unicamente con riguardo alle cariche assunte dai magistrati successivamente all'entrata in vigore della riforma.

L'articolo 20 disciplina il ricollocamento dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo per l'assunzione di incarichi politico-amministrativi apicali a livello nazionale o regionale e incarichi di governo non elettivi. In particolare, per quanto riguarda i magistrati che hanno svolto incarichi politico-amministrativi apicali (capo e vicecapo dell'ufficio di gabinetto; segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o di un Ministero; capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri; capo e vicecapo di dipartimento presso i consigli e le giunte regionali) il provvedimento prevede due alternative (comma 1): collocamento per un anno in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura dello Stato o altre amministrazioni, senza che derivino posizioni soprannumerarie, in un ruolo non apicale (trascorso l'anno il magistrato potrà tornare a svolgere le funzioni giudiziarie ma non potrà per i 3 anni successivi assumere incarichi direttivi o semidirettivi); ricollocamento in ruolo e destinazione ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno. In questa seconda ipotesi, la disposizione non specifica se si tratta di uno status che il magistrato debba conservare fino alla maturazione dell'età per il pensionamento obbligatorio.

Anche i magistrati che abbiano svolto incarichi di governo non elettivi (componente del Governo; assessore regionale o nelle giunte delle province autonome; assessore comunale) hanno a disposizione due possibilità (comma 2): il collocamento in posizione di fuori ruolo, presso il ministero di appartenenza o la Presidenza del Consiglio, oppure presso l'Avvocatura

dello Stato o altre amministrazioni, senza che derivino posizioni soprannumerarie e con trattamento economico a carico dell'amministrazione di appartenenza (diversamente dai magistrati che hanno svolto incarichi apicali, per coloro che hanno svolto incarichi di governo il collocamento in fuori ruolo non ha durata limitata ad un anno); il ricollocamento in ruolo e la destinazione, fino alla pensione, ad incarichi non direttamente giurisdizionali, individuati dagli organi di autogoverno. Le disposizioni sul ricollocamento non si applicano se l'incarico è cessato prima che sia trascorso un anno dall'assunzione, sempre che la cessazione non dipenda da dimissioni volontarie non conseguenti a ragioni di sicurezza, motivi di salute o altra giustificata ragione (comma 3). Una norma transitoria (comma 4) prevede l'applicazione della riforma solo agli incarichi assunti dopo l'entrata in vigore della legge.

Il Capo IV del disegno di legge, composto dagli articoli da 21 a 39, contiene disposizioni immediatamente precettive, con le quali si modifica la legge n. 195 del 1958, recante *Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura*. Si tratta di un intervento organico che investe tutti i Capi della suddetta legge, incidendo sulla composizione ed organizzazione, sulle attribuzioni e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, sul sistema elettorale per la nomina dei componenti togati nonché sulla loro ricollocamento al termine del mandato.

In particolare, l'articolo 21 contiene modifiche al numero dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura (articolo 1 della legge n. 195 del 1958), che vengono portati dagli attuali 24 a 30, di cui 20 magistrati ordinari (in luogo degli attuali 16) e 10 eletti dal Parlamento (in luogo degli attuali 8). L'articolo 22 interviene sulla composizione delle commissioni del Consiglio superiore (articolo 3 della legge n. 195 del 1958), prevedendo: che tali commissioni siano nominate ogni 16 mesi dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Comitato di Presidenza e in conformità ai criteri di composizione previsti nel regolamento generale; l'incompatibilità tra l'appartenenza alla sezione disciplinare e quella alle commissioni per conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni della professionalità, in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di trasferimento in caso di incompatibilità ambientale o funzionale.

L'articolo 23 modifica la composizione della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura (articolo 4 della legge n. 195 del 1958), portando da 4 a 5 il numero dei componenti supplenti e specificando che la presidenza della sezione dura per l'intera durata della consiliatura. Si riconosce, inoltre, la possibilità di eleggere ulteriori supplenti nel caso in cui sia impossibile formare il collegio. Infine, il disegno di legge demanda al Consiglio superiore della magistratura la determinazione dei criteri per la sostituzione dei componenti della sezione (esclusivamente in caso di incompatibilità, astensione o altro impedimento motivato) e demanda invece al Presidente della sezione disciplinare (vice presidente del Consiglio superiore della magistratura) la determinazione dei criteri per l'assegnazione degli affari tra i componenti effettivi della sezione stessa.

L'articolo 24 reca modifiche alla disciplina del quorum per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore (articolo 5 della legge n. 195 del 1958), in conseguenza dell'aumento del numero dei componenti del Consiglio: per la validità delle deliberazioni del Consiglio sarà necessaria la presenza di almeno 14 togati (invece degli attuali 10) e di 7 laici (in luogo degli attuali 5).

L'articolo 25 interviene sull'articolo 7 della legge n. 195 del 1958 in merito alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura, ponendola alle dipendenze funzionali del Comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura e ponendo al suo vertice un magistrato con funzioni di segretario generale (in carica per massimo 6 anni), coadiuvato, ed eventualmente sostituito, da un vicesegretario generale.

L'articolo 26 sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 37 del 2000, in materia di contratti di collaborazione continuativa presso il Consiglio superiore della magistratura. Il provvedimento prevede che tali contratti possano essere stipulati: per un contingente massimo di 32 unità di collaboratori del Vicepresidente e dei singoli componenti; per massimo 18 unità, per coprire le posizioni di componente esterno della segreteria generale del Consiglio superiore della magistratura; per massimo 12 unità per coprire le posizioni di componente esterno dell'ufficio studi e documentazione.

Con l'articolo 27 incide sulla disciplina dell'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura (articolo 7-bis della legge n. 195 del 1958), introducendo la possibilità di stipulare contratti di collaborazione con personale esterno (massimo 12 unità, selezionate

tramite una specifica procedura di valutazione, affidata a una apposita commissione). I magistrati assegnati all'ufficio dovranno essere collocati in posizione di fuori ruolo e potranno svolgere l'incarico per massimo 6 anni. Con l'articolo 28 viene coordinato il disposto dell'articolo 10-bis della legge n. 195 del 1958 che si occupa del procedimento di approvazione delle tabelle degli uffici, con la disposizione che ha elevato la durata di efficacia delle tabelle a quattro anni. L'articolo 29, intervenendo sull'articolo 20 della legge n. 195 del 1958, demanda al Consiglio superiore della magistratura l'adozione di un regolamento generale per disciplinare la propria organizzazione e il proprio funzionamento. L'articolo 30 interviene in materia di eleggibilità dei membri laici, di cui all'articolo 22 della legge n. 195 del 1958. In particolare, nel modificare il quarto comma dell'articolo 22, si afferma che il Parlamento, nella scelta dei componenti da eleggere, dovrà tenere conto degli articoli 3 e 51 della Costituzione, per quanto riguarda il rispetto della parità di genere, e dell'articolo 104, per quanto riguarda i titoli che devono possedere professori universitari e avvocati.

Gli articoli da 31 a 35 delineano il nuovo sistema per eleggere i 20 componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, attualmente disciplinato dagli articoli da 23 a 27 della legge n. 195 del 1958. In particolare, l'articolo 31 individua una nuova articolazione dei collegi elettorali, così delineata: un collegio unico nazionale per 2 componenti che esercitano funzioni di legittimità in Cassazione e relativa Procura Generale, maggioritario, in cui vengono eletti i due candidati più votati, a qualunque genere appartengano; 2 collegi territoriali binominali maggioritari per 5 magistrati che esercitano funzioni di pubblico ministero presso uffici di merito e presso la Direzione Nazionale Antimafia, in ciascuno dei quali vengono eletti i 2 candidati più votati nonché il "miglior terzo" per percentuale di voti presi sul totale degli aventi diritto al voto; 4 collegi territoriali binominali maggioritari per l'elezione di 8 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, in ciascuno dei quali vengono eletti i due candidati più votati; un collegio unico nazionale, virtuale, in cui vengono eletti 5 magistrati con funzioni di merito o destinati all'ufficio del massimario della Cassazione, con ripartizione proporzionale dei seggi. I collegi territoriali - formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori - sono determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, emanato almeno commo 4 mesi prima del giorno fissato per le elezioni. In ogni collegio devono esserci almeno sei candidati, e ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi.

L'articolo 32 interviene in materia di elettorato attivo, per modificarne la disciplina in conseguenza dell'introduzione del nuovo sistema elettorale, e in materia di elettorato passivo dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, modificando la causa di ineleggibilità relativa all'anzianità di servizio che viene collegata al mancato conseguimento della terza valutazione di professionalità e introducendo nuove cause di ineleggibilità, tra cui quella relativa ai magistrati che, alla data di inizio del mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.

L'articolo 33 disciplina la convocazione delle elezioni, la costituzione degli uffici elettorali e la verifica delle candidature, apportando significative modifiche all'articolo 25 della legge n. 195 del 1958. In particolare, per la presentazione delle candidature non è richiesta alcuna sottoscrizione ed essa può avvenire anche con modalità telematiche (si ricorda che sul punto della sottoscrizione delle candidature è pendente un referendum abrogativo giudicato ammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 60 del 2022). Inoltre, le candidature devono essere espresse in un numero non inferiore a 6 per ciascun collegio, nonché rispecchiare la rappresentanza paritaria tra generi. Viene quindi introdotto un meccanismo di integrazione delle candidature quando le stesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi, che consiste nell'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili e che non abbiano previamente manifestato la loro indisponibilità alle candidature. Nei collegi territoriali per i magistrati giudicanti di merito è inoltre previsto che le candidature possano essere individuali ovvero collegate con quelle di altri: per l'ipotesi di candidature collegate si specifica che ciascun candidato non può appartenere a più di un gruppo e che il collegamento opera soltanto ove intercorra tra tutti i candidati del medesimo gruppo (reciprocità) e se è garantita - all'interno del gruppo - la rappresentanza di genere. La scelta concernente la dichiarazione di collegamento non rileva ai fini dell'assegnazione degli 8 seggi dei collegi territoriali maggioritari, ma rileva ai fini dell'accesso al riparto proporzionale, su base nazionale, dei 5 seggi assegnati nel collegio unico nazionale. L'articolo 34 interviene sulla disciplina delle operazioni di voto di cui all'articolo 26 della legge n. 195 del 1958, modificandola per adeguarla al nuovo sistema

elettorale. Al riguardo la riforma: individua il seggio presso i quali votano i magistrati; specifica in ragione del nuovo sistema elettorale che ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuno dei collegi (di legittimità, di merito requirente e di merito giudicante) ed esprime il proprio voto per un solo magistrato su ciascuna scheda elettorale; conferma la nullità del voto espresso per magistrati eleggibili in collegi diversi ed inserisce quella riferita al voto espresso in conformità a quanto previsto dalle nuove disposizioni.

L'articolo 35 interviene sulla disciplina dello scrutinio e dell'assegnazione dei seggi di cui all'articolo 27 della legge n. 195 del 1958. Le novelle delineano, in combinato disposto con le modifiche dell'articolo 29, il nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura prevedendo un meccanismo maggioritario a turno unico, caratterizzato dall'elezione immediata di due candidati per ogni collegio e dai seguenti correttivi: il recupero su base nazionale del miglior terzo per i magistrati requirenti; il recupero su base nazionale di cinque candidati attraverso il metodo proporzionale per i magistrati giudicanti di merito.

L'articolo 36 modifica l'articolo 39 della legge n. 195 del 1958, in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, in caso di cessazione degli stessi dalla carica, per qualsiasi ragione, prima della scadenza del Consiglio. L'articolo 37 interviene sull'articolo 40 della legge n. 195 del 1958, che stabilisce il diritto ad alcune indennità a favore dei membri del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento; la modifica concerne l'applicazione anche ai componenti del Consiglio superiore della magistratura del limite massimo retributivo omnicomprensivo di 240.000 euro annui, fissato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014. L'articolo 38 novella la disciplina del ricollocamento in ruolo dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura alla cessazione dell'incarico intervenendo sulle disposizioni di attuazione della legge sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958), per escludere che tali magistrati possano: essere nominati a funzioni direttive o semidirettive prima che siano trascorsi 4 anni dalla data di cessazione dall'incarico (la limitazione non opera se il magistrato, prima di divenire membro del Consiglio superiore della magistratura, era già titolare di un incarico direttivo o semidirettivo); essere nuovamente collocato fuori ruolo prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di cessazione dell'incarico (la limitazione non opera quando il fuori ruolo è disposto a seguito dell'assunzione di funzioni elettive). La disposizione precisa che le nuove restrizioni non si applicano ai membri togati che facciano parte del Consiglio superiore della magistratura prima dell'entrata in vigore della riforma.

L'articolo 39 detta disposizioni per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura che si terranno dopo l'entrata in vigore della riforma prevedendo che il decreto con il quale il Ministro della giustizia determina i collegi elettorali debba essere emanato entro un mese dall'entrata in vigore della legge. La disposizione prevede inoltre la riduzione di alcuni termini relativi al procedimento elettorale.

Il Capo V, recante la delega al Governo per il riassetto delle norme dell'ordinamento giudiziario militare, si compone del solo articolo 40, nel quale sono indicati i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega, da esercitarsi entro 2 anni dall'entrata in vigore della legge. Nell'esercizio della delega, il Governo dovrà adeguare la disciplina concernente i magistrati militari a quella dei magistrati ordinari di grado corrispondente, nei limiti di compatibilità tra i due ordinamenti di riferimento, in particolare in materia di accesso alla magistratura, stato giuridico, conferimento di funzioni e requisiti per la nomina, progressione nella valutazione di professionalità. Inoltre, il Governo è delegato: pur confermando la scelta di Verona, Roma e Napoli quali sedi dei tribunali e delle procure militari, ad adeguare le rispettive circoscrizioni territoriali; a riorganizzare le circoscrizioni dei tribunali militari basata sui carichi pendenti e maggiormente aderente alla dislocazione degli enti e dei reparti militari sul territorio nazionale; a istituire in ciascuna procura militare di un procuratore militare aggiunto; a prevedere l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura al Consiglio della magistratura militare, ove compatibili, e che in quest'ultimo il componenti eletti siano 4 (attualmente sono 2); a prevedere il mantenimento, per quanto compatibile, dell'equiparazione tra magistrati militari e magistrati ordinari. Il Capo VI contiene, rispettivamente all'articolo 41 e all'articolo 42, le disposizioni finali e finanziarie. L'articolo 43 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato. *Omissis La seduta termina alle 11,15.*

GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
288ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

[\(2595\)](#) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Si apre la discussione generale, in cui il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) lamenta che la vicenda elettorale del Consiglio superiore della magistratura sia stata complicata dall'orientamento interpretativo che fa decorrere i tre mesi all'indietro rispetto alla scadenza della vecchia consiliatura, e non in avanti. Ciò oggi costringe il Senato all'approvazione del disegno di legge a tappe forzate, per via dell'incombente svolgimento delle elezioni del Consiglio superiore della magistratura; tutto ciò comporta la rinuncia alla possibilità di presentare emendamenti, ma non esclude la possibilità di un approfondimento che segnali le criticità (che potranno essere risolte con i successivi interventi legislativi, anche nella prossima legislatura). Sui fuori ruolo, stigmatizzati sulla stampa come "sistema delle porte girevoli", esprime alcune critiche in quanto - dal meccanismo di prevenzione - non verrebbero esonerati figure di spicco quali i capi degli uffici legislativi; il sistema prescelto per la valutazione professionale dei magistrati, poi, può ripristinare un ormai superato sistema carrieristico che - così com'è disegnato - non garantirebbe gli elevati standard di professionalità auspicabili; critica inoltre la previsione del meccanismo dell'audizione personale nell'ambito del giudizio di valutazione.

Segnala come sarebbe stato sufficiente spostare le elezioni del Consiglio superiore della magistratura di qualche mese, per consentire al Parlamento di eliminare tutte le criticità di questo testo e valorizzare appieno la funzione bicamerale del Parlamento consentendo, quindi, anche al Senato di esprimersi con correttivi ed emendamenti necessari. Ricorda, per esempio, che la sua personale battaglia - per l'inserimento del criterio della temporaneità di tutte le funzioni svolte dal magistrato - tendeva proprio al fine di evitare accentramenti di potere ed aspirazioni carrieristiche: tutte cose che contrastano con lo spirito di servizio che, sempre, dovrebbe ispirare l'esercizio della funzione del magistrato.

Dopo aver raccolto le iscrizioni a parlare dei Gruppi per la seduta che avrà luogo domani, e la cui ora di inizio sarà modulata in relazione al calendario dell'Assemblea, il [PRESIDENTE](#) dà conto delle intese tra i Gruppi della settimana scorsa che hanno comportato la convocazione dell'Ufficio di Presidenza integrato, per attività conoscitiva da svolgere in relazione al disegno di legge in titolo: i Gruppi hanno avuto facoltà di designare, entro le 12 di venerdì 6 maggio scorso, non più di due soggetti ciascuno, da audire nella sedute programmate per non oltre questa settimana.

Il senatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) prega di considerare in aggiunta il nominativo del dottor Giancarlo Dominjanni, in relazione alle audizioni già contemplate. Il [PRESIDENTE](#), seguendo lo stesso criterio *per relationem*, indica l'avvocato generale dello Stato Palmieri Sandulli.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*), che indica ulteriori nominativi, accorda il suo consenso - su richiesta del [PRESIDENTE](#) - alla trasformazione dell'istanza in richiesta di memorie scritte, da far pervenire alla Commissione quanto prima; di tali testi, come degli altri inerenti alla trattazione fatti pervenire, sarà data pubblicazione sul sito del Senato nell'area condivisa *Theca*.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle 15,50.

GIUSTIZIA (2ª)
MERCLEDÌ 11 MAGGIO 2022
289ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 17,15.

IN SEDE REFERENTE

(2595) Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) interviene sull'ordine dei lavori, ricordando che il senatore Balboni - già iscritto a parlare - ha chiesto di intervenire in argomento nella seduta di martedì prossimo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) lamenta tuttavia che, per la trattazione di questo disegno di legge, era stato concordato tra i Gruppi un *timing* che rischia così di non essere rispettato: paventa il rischio che, raccogliendo in anticipo le richieste degli interventi in discussione generale, si costituisca un pericoloso precedente che - in assenza dell'iscritto a parlare, nella seduta successiva - finirebbe con il dilazionare sempre di più i termini di trattazione dei disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, al fine di accelerare la procedura di designazione dei soggetti da audire, la Presidenza ha attivato consultazioni informali proprio per evitare di attendere la deliberazione formale della Commissione plenaria, che ha poi regolarmente consacrato le scelte operate con il consenso di tutti. Quindi nulla, nelle presenti circostanze, può suonare a conferma delle tattiche defatigatorie paventate; l'unica cosa che sicuramente non può fare è fissare un termine di chiusura dei lavori in base a negoziazioni di maggioranza che, ovviamente, non possono vincolare la minoranza.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD*) chiede chiarimenti sui tempi di approvazione e di trattazione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario e biasima questo continuo slittamento dei tempi della trattazione. La prassi di rinviare gli interventi in discussione generale, a suo modo di vedere, finisce con il produrre effetti dilatori sul termine degli emendamenti, per cui insiste nella richiesta di sua fissazione al più presto.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che non è possibile fissare il termine degli emendamenti quando è ancora aperta la discussione generale; questo periodo è stato caratterizzato da particolari urgenze, come le richieste di pareri su decreti-legge e la trattazione di disegni di legge impegnativi come quello sull'ergastolo ostativo.

Il senatore [MIRABELLI](#) (*PD*) chiede che si possa fissare la scadenza del termine degli emendamenti al 18 maggio prossimo.

Il [PRESIDENTE](#) prende atto della proposta del senatore Mirabelli e chiede in merito l'opinione dei rappresentanti dei Gruppi, precisando che - in ogni caso - la deliberazione formale non avrà luogo prima della chiusura della discussione generale.

La seduta, sospesa alle ore 17,30, riprende alle ore 17,45.

Dopo un ampio dibattito, in cui intervengono i senatori [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), Alessandra [MAIORINO](#) (M5S), [CALIENDO](#) (FIBP-UDC), [MIRABELLI](#) (PD), [MALAN](#) (FdI) e [CUCCA](#) (IV-PSI), il Presidente raccoglie l'orientamento unanime dei Gruppi a favore della fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti alle ore 19 del 23 maggio prossimo. Tale orientamento sarà sottoposto alla ratifica della Commissione al termine della discussione generale, che avrà luogo presumibilmente martedì prossimo quando il senatore Balboni interverrà in discussione generale.

Anche il senatore [CUCCA](#) (IV-PSI) avverte che eserciterà il diritto di intervento, discendente dalla sua iscrizione a parlare, in quella seduta.

Il senatore [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco) - che invece chiede ed ottiene di svolgere subito il suo intervento in discussione generale - lamenta che l'articolo 3 del testo pervenuto dalla Camera dei deputati contiene dei principi di delega che riguardano la procedura per la valutazione di professionalità dei magistrati. In particolare si prevede l'istituzione di un fascicolo per la valutazione del magistrato che dovrà contenere, per ogni annualità, tra l'altro: dati statistici e documentazione sull'attività svolta inclusa quella cautelare ossia le richieste di custodia; dati sulla tempestività nell'azione dei provvedimenti ed eventuali anomalie all'esito degli affari trattati nelle fasi successive. Mentre è assolutamente condivisibile accertare le capacità del magistrato - ed in particolare la sua indipendenza, l'imparzialità, la diligenza e la laboriosità - tuttavia non è chiaro che cosa si intenda per "anomalia" in relazione alle fasi successive. Il rischio infatti è che le valutazioni fuoriescano dall'ambito di competenza del singolo magistrato, che verrebbe valutato anche a seconda del lavoro svolto da altri magistrati in relazione all'evoluzione di un fascicolo nelle fasi o nei gradi successivi.

L'articolo 12, poi, apporta una serie di modifiche in materia di funzioni dei magistrati. Nella legge in vigore (articolo 13 del D.lgs. n. 160/2006) è già contenuta una limitazione al passaggio di funzioni: infatti è previsto che il cambio da giudicante a inquirente non è consentito né all'interno del distretto dove si presta servizio, né in altri distretti della Regione; ciò vale per tutta la durata della carriera. In altre parole attualmente un magistrato che vuole cambiare funzione deve prendere la sua famiglia e spostarla necessariamente in un altro luogo. Con la riforma proposta, il cambio di funzioni sarebbe incomprensibilmente reso ancora più complesso: viene previsto infatti, come regola generale, che il magistrato possa chiedere il cambio una sola volta nel corso della sua intera carriera. Dissente da questa modifica: svolgere funzioni diverse significa, per i magistrati, acquisire esperienze importanti che si portano appresso per tutta la carriera e che possono giovare di volta in volta alla funzione in corso. Questo discorso vale sia nel caso che un magistrato passi da funzioni requirenti a funzioni giudicanti che viceversa. Per le esperienze personali vissute in magistratura, si sente di affermare che dovrebbe essere previsto per i pubblici ministeri addirittura un periodo da giudicanti, per far loro acquisire la cultura della prova: ci deve essere la piena libertà da parte del magistrato di scegliere quale funzione ricoprire e - dopo aver assicurato un periodo minimo, come già previsto - di poter passare da una funzione all'altra. È inoltre incomprensibile la previsione secondo cui, trascorsi 9 anni dalla prima assegnazione, il passaggio di funzioni sarebbe ancora consentito per una sola volta ma, se si tratti del passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, solo purché l'interessato non sia mai stato un giudice penale. Inoltre, se si tratti del passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o lavoro, ciò avverrebbe solo purché il magistrato non sia destinato a svolgere funzioni giudicanti penali. In altre parole, chi ha fatto il pubblico ministero non potrà mai essere un giudice penale e viceversa: è un compromesso assolutamente inutile, oltre che dannoso, volto a cercare di giungere, passo dopo passo, alla separazione delle carriere; sembra quasi una "bandierina" che qualche gruppo politico ha ritenuto di poter piazzare nel testo e rivendicare.

L'articolo 13 apporta modifiche in materia di progetto organizzativo della Procura. Una prima perplessità, per il vero già manifestata quando si licenziò la riforma del processo penale qui in Senato, riguarda il fatto che i criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale siano indicati con legge dal Parlamento: l'esercizio dell'azione penale deve essere riservato alla indipendenza ed autonomia della magistratura, ai sensi dell'articolo 104 della Costituzione, come espressione esclusiva del potere giudiziario; quindi deve sempre essere libero da ogni tipo di selezione preventiva dei reati da trattare, soprattutto se tale selezione è fatta da altri poteri dello Stato. Il Parlamento, espressione del potere legislativo, ha altri strumenti per dirigere la politica giudiziaria quali la creazione di nuove norme o l'abrogazione delle stesse, la depenalizzazione di reati ritenuti non più di particolare disvalore sociale, o viceversa, l'inasprimento di pene. Un'altra perplessità, per un verso collegata e resa più grave dall'esistenza della prima, è la previsione dell'obbligo di trasmettere i progetti organizzativi degli uffici requirenti al Ministro della giustizia per consentirgli eventuali osservazioni. Questo consentirebbe al Governo di potersi "intromettere" in una materia, quale è quella dei piani organizzativi delle procure, che è il cuore della attività giurisdizionale requirente, potendo incidere sulle modalità con cui il Procuratore organizza una funzione, di cui deve essere esclusivo titolare. Al Ministro della giustizia, il solo ministro ad avere rilievo costituzionale, l'articolo 110 della Carta fondamentale assegna il compito di curare l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; pertanto la conoscenza dei piani organizzativi redatti dai procuratori e approvati dal CSM dovrebbe essere utile solo per dotare gli uffici delle risorse necessarie al funzionamento senza entrare, neanche attraverso osservazioni, nel merito della organizzazione delle procure.

L'articolo 30 interviene in materia di eleggibilità dei componenti eletti dal parlamento, i cosiddetti membri laici. Le novità riguardano il rispetto della parità di genere e il richiamo alla trasparenza delle procedure di candidatura. Per evitare eccessive interferenze politiche o partitiche all'interno del Consiglio, è indispensabile prevedere esplicitamente anche talune condizioni di ineleggibilità. Sarebbe infatti opportuno prevedere che i componenti laici possano essere scelti, tra le categorie di professori universitari o avvocati indicati dall'articolo 104 Cost., purché non ricoprano, o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l'elezione, le cariche di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle province autonome, presidente o assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome, sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più di quattrocentomila abitanti.

Un'ultima osservazione riguarda il sistema elettorale proposto (art. 31) per l'elezione dei 20 componenti togati che, pur nel rispetto della norma costituzionale che non può mai consentire il sorteggio, non raggiunge l'obiettivo, ampiamente condivisibile e dichiarato fin dalla prima stesura del disegno di legge, di contrastare il patologico fenomeno del "correntismo" nella magistratura, al punto da rendere nullo il controllo del contesto associativo sull'elezione dei consiglieri del CSM. Infatti i collegi maggioritari uninominali proposti per l'elezione dei magistrati provenienti dalle tre funzioni risulteranno di una numerosità talmente elevata, da eludere qualsiasi criterio di prossimità tra rappresentante e rappresentati. Infatti, consegnando tre schede a ciascuno dei magistrati elettori ci saranno circa 8 mila votanti per i rappresentanti della funzione di legittimità, 4 mila per ciascuno dei 2 collegi relativi ai magistrati del pubblico ministero e circa 2 mila per i quattro collegi per i magistrati di merito. Appare ovvio che il "peso sostanziale" dei consiglieri sarà, di fatto, molto diverso in relazione al bacino elettorale che ha eletto ciascuno dei tre diversi corpi elettorali. Né aiuta, nel perseguimento dell'obiettivo di limitare la forza delle "correnti", l'introduzione per l'elezione, peraltro per la sola componente di merito, della possibilità di collegamenti tra singoli candidati tra di loro o per il tramite di gruppi organizzati. Anche la successiva elezione con criterio proporzionale in un collegio unico nazionale virtuale per effetto di tali collegamenti potrà rivitalizzare il peso dei gruppi associati. È palese che continuerà ad essere abusata, ancorché legittima, la gestione delle candidature da parte di tali gruppi, poiché è probabile che candidati "indipendenti" si colleghino, per avere qualche possibilità di successo, sfruttando la "lotteria" di questo tipo di elezione.

L'obiettivo originario di contrasto al correntismo poteva essere conseguito più agevolmente proponendo, come previsto nel disegno di legge n. 2119 a propria firma, un'elezione su due livelli che garantisse da una parte una capillare conoscenza diretta del candidato e dall'altra l'individuazione di consiglieri autorevoli e rappresentativi dei magistrati, indipendentemente dalle funzioni requirenti o di merito svolte, in quanto conosciuti e stimati nell'esercizio delle

loro funzioni, anziché designati per meriti associativi di gruppi organizzati. Bastino alcuni numeri di confronto tra il sistema in esame e il disegno di legge n. 2119: nel primo si propongono 6 ampissimi collegi territoriali e un collegio unico nazionale (un secondo, come detto, è virtuale per il recupero di 5 consiglieri), a fronte dell'ipotesi da lui formulata di una prima fase con oltre 170 piccoli collegi territoriali, pressoché coincidenti con gli uffici di appartenenza, che, nella seconda fase, avrebbero prodotto 18 collegi uninominali e 1 binominale (quello di legittimità), con una media di 50 delegati per collegio. Peraltro, utilizzando meccanismi di maggioranze qualificate ed eventuali ballottaggi a tre, si sarebbe realizzata l'estrema difficoltà di qualsiasi concreta previsione o predeterminazione del risultato elettorale.

Il [PRESIDENTE](#) rileva, dall'intervento testé svolto, un interesse del senatore Grasso a coltivare il suo disegno di legge n. 2119, per connessione stretta con il disegno di legge approvato dalla Camera: invita pertanto i Gruppi ad essere conseguenti, propiziando l'esercizio del potere di impulso del cambio di sede da parte del quinto dei componenti della Commissione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle 18,20.